

Contratto ex Art. 8 Quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 per la definizione dei rapporti tra Aziende Sanitarie Locali e Strutture Sanitarie per l'erogazione di prestazioni di ricovero in regime di acuzie, di ricovero in regime di post-acuzie e di specialistica ambulatoriale, in regime di lungodegenza e riabilitazione psichiatrica e di Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria – CAVS.

#### CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del c.c. si approvano espressamente le clausole convenute negli articoli Art. 2 (Obblighi dell'Erogatore, requisiti dei servizi), Art. 3 (Budget residenti in Regione), Art. 4 (Budget e tetti di spesa residenti fuori Regione), Art. 5 (Budget e tetti di spesa regole), Art. 7 (Tariffe delle prestazioni), Art. 8 (Modalità di pagamento delle prestazioni), Art. 11 (Termini e condizioni di pagamento), Art. 12 (Erogazione di prestazioni), Art. 14 (Sospensione e risoluzione del contratto), Art. 15 (Clausola di manleva), Art. 16 (Clausola di salvaguardia) per prestazioni di ricovero e cura in regime di post-acuzie e CAVS da erogarsi dalla Società Monteserrat S.R.L., con sede legale in Borgo San Dalmazzo, (CF/PI 00494430044), titolare della struttura sanitaria denominata Casa di Cura Monteserrat con sede operativa in Borgo San Dalmazzo e Caraglio.

Letto, confermato e sottoscritto,

Per l'ASLCN1

Per l'Erogatore

Dr SICILIANO Giovanni

Dr.ssa QUADRO Marina

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005*